

LEGGE 5 giugno 1990, N. 135 - ART 1

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS

La legge 5 giugno 1990, n. 135 ha previsto, tra l'altro, il finanziamento di un piano di costruzione o ristrutturazione di posti letto di malattie infettive per 2.100 miliardi da finanziare con mutui contratti dal Ministero del tesoro il cui controvalore veniva attribuito ad un capitolo di spesa del Ministero della sanità che avrebbe provveduto a liquidare i Consorzi che avevano stipulato con quest'ultimo Ministero un contratto di concessione di servizi.

Sono stati accreditati complessivamente solo 695 miliardi poichè il rapporto concessorio è cessato a norma della legge 4 dicembre 1993, n. 492 che ha attribuito alle regioni la titolarità degli interventi.

La somma già mutuata è stata utilizzata:

- per anticipazioni di cassa alle regioni in conto dei mutui che saranno autorizzate a contrarre per 572,890 miliardi;

- per erogazioni già fatte ai concessionari per 103,671 miliardi;

la differenza di 18,439 miliardi viene utilizzata per la definizione dei rapporti ancora non conclusi con le società concessionarie.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

BENI CULTURALIINDICE DELLE LEGGI

- Legge 29 novembre 1962, n.1710
- " 25 marzo 1964, n.155
- " 8 agosto 1977, n.546 - art.14 e 34
- " 11 novembre 1982, n.828
- " 22 dicembre 1984, n.887
- " 1 dicembre 1986, n.879 - art.25
- " 29 ottobre 1987, n.449
- " 29 dicembre 1987, n.545 - art.1/2
- " 19 aprile 1990, n.84
- " 15 dicembre 1990, n.396 - art.9
- " 29 dicembre 1990, n.431
- " 23 gennaio 1992, n.34 - art.4
- " 20 gennaio 1992, n.56
- " 10 febbraio 1992, n.145
- " 23 dicembre 1992, n.505 - art.1/9
- " 5 aprile 1993, n.103
- " 1 luglio 1993, n.237
- " 20 gennaio 1994, n.52
- " 5 giugno 1995, n.221
- " 12 gennaio 1996, n.24 - art.2

LEGGE 29 NOVEMBRE 1962, N.1710**Aumento a L.5.000.000 della dotazione ordinaria annua a favore dell'Ente " Casa di Oriani" con sede in Casola Valsenio.**

La legge 29/11/1962 n:1710 ha elevato a L.5.000.000 il contributo annuo all'Ente "Casa di Oriani" per il funzionamento della biblioteca Oriani.

Nel 1996 il contributo di cui sopra - ridotto a L.3.800.000 (al netto delle decurtazioni operate ai sensi delle leggi nn.85/95 e 549/95 - è stato pagato sul cap:1624.

La relativa documentazione viene trasmessa a questo Ministero per i dovuti controlli.

LEGGE 25 MARZO 1964, N.155**Assegnazione di un contributo annuo alla Biblioteca Corsiniana dell'Accademia Nazionale dei Lincei.**

La legge 25 marzo 1964 n. 155 ha stabilito la concessione di un contributo annuo di L.20.000.000 a favore dell'Accademia Nazionale dei Lincei per la dipendente biblioteca Corsiniana.

Nel 1996 il contributo di cui sopra - ridotto a L.15.200.000 (al netto delle decurtazioni operate ai sensi delle leggi nn.85/95 e 549/95) - è stato pagato sul cap.1624.

La relativa documentazione viene trasmessa a questo Ministero per i dovuti controlli.

LEGGE 8 AGOSTO 1977, n. 546 - Art. 14

Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976

La legge 8.8.1977, n. 546 autorizza all'art. 14, la spesa di lire 100 miliardi sul bilancio di questo Ministero nel periodo 1977-81, per provvedere, con programmi organici di intervento, alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario e archivistico nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976 nonché ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone.

Con la legge 11.11.1982, n. 828, art. 4 per il completamento dei suddetti interventi nonché per gli impianti di protezione antifurto e antincendio dei beni culturali restaurati e da restaurare, è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 60 miliardi da ripartire nel periodo 1982-85.

Ai sensi del 2° comma, del suddetto articolo i lavori, di cui all'art. 14 della legge 8.8.1977, n. 546, sono considerati urgenti e per essi sono stati sospesi i pareri e i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti e sono stati decuplicati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1°3.1975, n. 44, dalla legge 28.12.1977, n. 970 e dal decreto del Presidente della Repubblica 17.5.1978, n. 509.

Con la legge 1.12.1986, n. 879, art. 6 è stato autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 90 miliardi nel periodo 1986-91.

Infine con la legge 23.1.1992 n. 34, recante la proroga e il rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976, all'art. 4, è stata autorizzata la spesa di lire 20 miliardi nel periodo 1992-95 limitatamente ai complessi edilizi adibiti al culto di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.

Si fa presente che i suddetti importi sono stati completamente impegnati (compresi i fondi del corrente anno), sui Cap. 8008 e 8101.

I relativi lavori sono di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici, Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici del Friuli-Venezia Giulia.

Al 31.12.96 risultano i seguenti residui passivi:

Cap. 8008 lire 159.479.000

Cap. 8101 lire 2.249.601.000

Sugli stessi capitoli risultano le seguenti somme perenti:

Cap. 8008 lire 14.168.445

Cap. 8101 lire 529.782.090

LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416 - ART. 34.

"Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"

La Legge 5.8.1981, n. 416 prevede all'art. 34 la concessione di contributi in conto interessi su mutui agevolati stipulati dagli Istituti di credito, di cui all'art. 30, all'editoria libraria per opere di elevato valore culturale.

La determinazione dell'elevato valore culturale e scientifico dei programmi editoriali presentati dalle case editrici viene effettuata da un'apposita Commissione di esperti istituita ai sensi dell'art. 25 della legge in oggetto.

Per il pagamento dei suddetti contributi in conto interessi sui finanziamenti agevolati è stato istituito, presso questo Ministero, uno speciale fondo (Cap. 7551 ora 7908) al quale sono stati assegnati L. 2.000 milioni per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, di L. 4.000 milioni per i nove esercizi successivi e di L. 2.000 milioni per l'ultimo esercizio.

Le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 34 sono state dettate dal decreto del M.B.C.A. del 23.3.1983, registrato alla Corte dei Conti il 4.5.1983, reg. 12, fg. 61 e parzialmente modificate dal D.M. 11.3.1985, registrato alla Corte dei Conti il 23.4.1985, reg. 10, fg. 274.

I predetti decreti sono stati sostituiti dal decreto 14 febbraio 1997, registrato alla Corte dei Conti il 13.3.1997 reg. 1 fg. 70 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 4 aprile 1997.

Con la legge 25.2.1987, n. 67 all'art. 21 è stato rifinanziato l'art. 34 della legge 5.8.1981, n. 416, autorizzando una spesa di 4.000 milioni di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1986 al 1995 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma del citato art. 34.

Con la Legge 28.12.1995, n. 549 all' art. 2 - comma 32 - è stato ulteriormente rifinanziato l'art. 34 della suddetta legge, "autorizzando una spesa di 5.000 milioni di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1996 al 2005 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma dell'art. 34 della Legge 5.8.1981, n. 416. Il 50 per cento di tale fondo è riservato alle imprese editoriali con fatturato inferiore ai 10 miliardi di lire".

Successivamente, con la legge 23.12.1996 n. 650 all'art. 1 - comma 38 - viene soppressa la riserva del 50 per cento del fondo, indicata all'ultimo periodo del comma 32 - art. 2 - della legge 28.12.1995 n. 549.

Al 31.12.1996 sono stati esaminati dalla Commissione di cui all'art. 25, 1559 programmi editoriali presentati da varie Case editrici e gli Istituti di credito hanno deliberato finanziamenti in base a questa legge per L. 196.316.000.000=.

L'entità degli impegni assunti con decreto ministeriale alla data suddetta e il loro evolversi, in base alla legge in oggetto sul cap. 7908, risultano dalla scheda allegata.

Si precisa che con lo stanziamento di cui al cap. 7908 si deve far fronte ad una spesa pluriennale che verrà liquidata in un momento successivo a quello del relativo impegno da parte dell'Amministrazione e la cui entità, essendo commisurata al variare dei tassi d'interesse, è del pari soggetta a variazione. Infatti la liquidazione delle rate di ammortamento comporta un sistema amministrativo-contabile del tutto peculiare nel quale la materiale erogazione del contributo in conto interessi dipende da una serie di variabili difficili

Finanziamento per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico.

La legge finanziaria 22 dicembre 84, n. 887, relativa all'A.F. 85, ha disposto, tra l'altro, un finanziamento di lire 50 miliardi destinato al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per la realizzazione di un programma di interventi per la prevenzione dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici dai rischi sismici, ivi comprese le relative ricerche e studi.

Con Decreto interministeriale di questo Ministero e della Protezione Civile del 7.8.84 è stato istituito il Comitato Nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico al fine di approfondire le relative problematiche e fornire quindi indicazioni per l'utilizzazione dello stanziamento suddetto.

La quota parte di lire 20 miliardi immediatamente disponibile nell'A.F. 85 è stata quindi assegnata alle Soprintendenze operanti in aree riconosciute sismiche.

La somma residua di lire 30 miliardi disponibili in termini di cassa nell'A.F. 85 è stata utilizzata in quanto a lire 20 miliardi per la realizzazione di progetti riguardanti interventi esemplari presentati dalle competenti Soprintendenze, esaminati e ritenuti rispondenti ai criteri metodologici e agli obiettivi individuati dal predetto Comitato, e in quanto a lire 10 miliardi infine, per attività di sperimentazioni e ricerche da affidare, previa stipula di apposite convenzioni a Istituti Universitari ed Enti con specifica competenza nel campo sismico. Il relativo iter procedurale, attivatosi nel marzo 1988, si è concluso con la stipula di 54 convenzioni di ricerca nel marzo 1990 e l'approvazione del relativo programma con D.M. 23.5.90 per l'importo complessivo di lire 9.480 milioni.

La legge 22.12.1986, n. 910, finanziaria per l'anno 1987, all'art. 7, comma 9, ha previsto per la esecuzione degli interventi di cui sopra un'integrazione, all'autorizzazione di spesa iniziale, di lire 50 miliardi che è stata utilizzata in quanto a lire 20.600 milioni per un programma di attività riguardanti gli organi periferici di questo Ufficio Centrale con la partecipazione diretta dell'Istituto Centrale per il Restauro e in quanto a lire 19.400 milioni per un ulteriore programma riguardante le Soprintendenze operanti in zona sismica.

Il Comitato Nazionale Rischio Sismico ha, infine, individuato una serie di "progetti pilota" presentati dalle Soprintendenze competenti per l'importo di lire 4.187.138.000 miliardi.

Si segnala che l'ammontare di lire 637.211.780 di somme perenti sul CAP. 8017 è causato principalmente dalla difficoltà di attuazione delle convenzioni con gli Istituti Universitari.

Al 31.12.96 risultano L. 14.334.000 di Residui passivi sul Cap. 8017.

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 E LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 879**Completamento delle opere di ripristino e restauro del materiale culturale delle zone terremotate del Friuli - Venezia Giulia**

Cap. 3103 - Interventi e contributi per il ripristino del patrimonio archivistico delle zone terremotate del Friuli - Venezia Giulia.

Con la legge 11 novembre 1982; n. 828 e 1 dicembre 1986 n. 879 è stato disposto il finanziamento degli interventi e contributi per il recupero e restauro del patrimonio culturale delle zone terremotate del Friuli - Venezia Giulia.

Per il periodo 1982-1991 lo stanziamento concesso all'Amministrazione degli Archivi di Stato per il restauro del materiale archivistico è stato complessivamente di 7,0 miliardi di lire.

Tale stanziamento risulta completamente impegnato e pagata antecedentemente al 1996.

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 E LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 879Completamento delle opere di ripristino restauro del materiale culturale delle zone terremotate del Friuli - Venezia Giulia

Cap. 3048 - Spese per il ripristino ed il recupero del patrimonio archivistico delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia.

Con la legge 11 novembre 1982, n. 828 e 1 dicembre 1986 n. 879 è stato disposto il finanziamento degli interventi per il recupero e restauro del patrimonio culturale delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia.

Per il periodo 1982-1991 lo stanziamento concesso all'Amministrazione degli Archivi di Stato per il restauro del materiale archivistico è stato complessivamente di £ 5.680 milioni.

Tale stanziamento già al termine del 1993 risultava completamente impegnato e i relativi lavori di restauro risultavano interamente completati e pagati.

Pertanto nel 1996 non è stato effettuato alcun provvedimento.

LEGGE 22 dicembre 1984, n.887

Interventi per il finanziamento di progetti finalizzati al recupero, restauro e valorizzazione dei beni archivistici.

Sul cap. 8205, con delibera C.I.P.E. 6 febbraio 1986, è stato approvato un progetto per la ristrutturazione dell'Archivio di Stato di Torino inserito nel progetto Residenze e Collezioni Sabaude per una spesa di lire 3.500 milioni.

Il progetto è stato completamente realizzato.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, n. 879 - Art. 25

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

La legge 1.12.1986, n. 879 all'art. 25, autorizza la spesa di lire 35 miliardi nel periodo 1986-90 (dilazionato al 1991 dalla legge finanziaria 27.12.1989, n. 407 relativa all'A.F. 1990) sul bilancio del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per provvedere al recupero statico ed al ripristino funzionale dei complessi ricadenti nell'area archeologica del centro storico e del museo archeologico nazionale di Ancona (Cap. 8023) di cui lire 6 miliardi per il restauro e consolidamento della Mole Vanvitelliana (Cap. 8108).

I programmi degli interventi sono stati approvati, annualmente, con

D.M. 23.6.1987	lire 3 miliardi (A.F. '87/R.86)
D.M. 11.11.1987	lire 6 miliardi (A.F. '87)
D.M. 9.9.1988	lire 6 miliardi (A.F. '88)
D.M. 18.2.1989	lire 10 miliardi (A.F. '89)

Con i DD.MM. 5.7.1990 sono stati variati i decreti 11.11.87 e 9.11.88 a causa dell'impossibilità di dare attuazione agli interventi sull'Istituto Giovagnoni Birarelli e sulla Chiesa di S. Gregorio Illuminatore per il protrarsi delle procedure relative all'acquisizione dei suddetti immobili.

Con i DD.MM. 22.3.90 e 4.4.1991 sono stati approvati i programmi relativi al 1990 e 1991 per l'importo rispettivamente di 6 miliardi e 4 miliardi in cui sono stati inseriti anche gli interventi sui predetti immobili.

Al 31.12.95 i Cap. 8108 e 8023 risultano soppressi.

Al 31.12.96 solo sul Cap. 8023 risulta la seguente somma perentoria:

Cap. 8023 lire 4.000.000.000

LEGGE 29 OTTOBRE 1987, n. 449

Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali

Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 449, ha autorizzato all'art. 1 la spesa di lire 620 miliardi nell'A.F. 1987, di cui non meno del 50% da localizzare nel Mezzogiorno per la realizzazione di un programma di interventi urgenti volti a garantire:

- a) l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche, delle aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che può comprendere, ove necessario, l'installazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza;
- b) il restauro conservativo e il consolidamento degli edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale di interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonché il restauro dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e librario;
- c) il restauro conservativo e il consolidamento di edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale e il restauro dei beni mobili connessi, di interesse artistico e storico, di proprietà di privati, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute;
- d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, anche mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di prelazione;
- e) la modernizzazione delle strutture e dei servizi degli organi centrali, degli istituti centrali e degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, ivi compresa l'attivazione del Sistema Bibliotecario Nazionale.

Sentito il Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali è stato approvato il suddetto programma degli interventi con D.M. 23.3.1988.

La legge finanziaria 11.3.88 n. 67, relativa all'A.F. '88, ha autorizzato l'ulteriore spesa di lire 645 miliardi. Ai fini della formazione del relativo programma, tenuto conto delle indicazioni emerse in sede parlamentare in occasione dell'esame del primo programma di interventi, è stato disposto il D.M. 18.3.1988, concernente le apposite istruzioni procedurali.

Gli Uffici Periferici, sentiti i rappresentanti delle Regioni interessate, in apposite riunioni, hanno coordinato le richieste pervenute da parte di enti e privati con le proprie autonome

proposte di intervento e le hanno presentate agli Uffici Centrali i quali le hanno trasmesse al Ministro.

Con D.M. 11.11.88 è stato approvato il piano di spesa relativo che prevede per l'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici lire 491,665 miliardi. (Capp. 8026 e 8112)

Al 31.12.96 sui capitoli 8026 e 8112 risultano rispettivamente i seguenti residui passivi:

Cap. 8026 lire 13.395.000

Cap. 8112 lire 10.549.000

LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N. 449Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali

Per l'attuazione del programma di interventi previsti dalla legge 449/87 l'Amministrazione degli Archivi di Stato ha avuto a disposizione sul capitolo 8252 uno stanziamento complessivo di £. 29.610.000.000 di cui £. 25.633.000.000 nell'esercizio finanziario 1987 e £. 3.976.000.000 nell'esercizio finanziario 1988.

Lo stanziamento assegnato è stato destinato per il funzionamento dei sottoindicati interventi:

- a) 6.500.000.000 per il restauro del materiale archivistico;
- b) £. 19.133.000.000 per lavori di adeguamento strutturale e funzionale delle sedi degli Archivi di Stato di Foggia, Gorizia, Novara, Salerno, Sondrio, Archivio Centrale dello Stato e Sezioni di Archivio di Stato di Biella, Camerino e Modica e le Soprintendenze archivistiche per l'Abruzzo, la Puglia e la Toscana;
- c) £. 3.976.000.000 per contributi a favore di n.58 enti pubblici e privati e enti ecclesiastici per il restauro del patrimonio archivistico o per l'adeguamento strutturale e funzionale dei locali sedi di archivi privati.

Al 31.12.1996 risultavano completati tutti gli interventi programmati con l'eccezione di quello relativo alla sezione di Archivio di Stato di Modica